COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

33.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Comunicazioni del presidente:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Disposizioni in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali (3206-*ter*) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 7, 8

Borruso Andrea, *Relatore* 7, 8

Cavicchioli Andrea 8

Formica Rino, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 8

Pallanti Novello 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Iossa è sostituito dal deputato Camber.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che è stata trasmessa copia dei testi delle convenzioni e delle raccomandazioni adottate a Ginevra dalla Conferenza internazionale del lavoro, pervenuti dal ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 19 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro approvata dall'Italia con legge 13 novembre 1947, n. 1622, e annunciati all'Assemblea nella seduta del 25 novembre 1988.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali (3206-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Disposizioni in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali ».

Prima di iniziare la discussione sul disegno di legge 3206-*ter* – risultante dallo stralcio degli articoli 1 e 6 deliberato dall'Assemblea nella seduta di ieri – ricordo che la nostra Commissione aveva esaminato il provvedimento in sede referente elaborando un nuovo testo.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 23 novembre 1988, il nulla osta all'ulteriore *iter* del disegno di legge e che la V Commissione bilancio ha formulato, sul testo e su due emendamenti trasmessigli unitamente ad esso, il seguente parere:

« Parere favorevole con le seguenti condizioni:

che all'articolo 4, al comma 4, la cifra 10,50 sia sostituita dalla seguente: 12;

che all'articolo 10, al comma 1, la proroga della fiscalizzazione sia limitata al 31 marzo; e conseguentemente: al comma 12, la cifra 6.000 sia sostituita dalla seguente: 2.000;

che al medesimo articolo sia soppresso il comma 9-*bis;*

che sia, infine, soppresso l'articolo 10-*ter;*

e con la seguente osservazione:

la V Commissione bilancio raccomanda alla Commissione di merito di valutare gli effetti sulle entrate dell'INPS delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2;

la Commissione, inoltre, esprime parere contrario sull'emendamento Biondi 10. 2 e parere favorevole sull'emendamento Caveri ed altri 10. 1 ».

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti emendamenti, alcuni dei quali erano già stati presentati e respinti in sede referente:

All'articolo 2, sopprimere il comma 1-bis.

2. 1.

Rebecchi, Sanfilippo, Pallanti.

All'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

2. 3.

Borruso, Pallanti.

All'articolo 2, sopprimere il comma 4.

2. 2.

Sanfilippo, Pallanti.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Riscossione dei crediti contributivi).

1. Per la riscossione delle somme provenienti dalle denunce, dalle dichiarazioni e dagli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria da parte dei soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente agli importi denunciati, dichiarati o riconosciuti e non pagati ed alle relative sanzioni, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 del decreto stesso.

2. Sono altresì riscosse, con le modalità di cui al precedente comma, le somme contenute nelle attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa dovute a norma delle vigenti disposizioni agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie sono tenuti, per il recupero delle somme di cui ai commi 1 e 2, ad avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali con applicazione della disciplina dell'obbligo del non riscosso come riscosso relativa ai tributi di spettanza dello Stato nonché di ogni altra disposizione legislativa ed amministrativa regolante la riscossione esattoriale dei tributi erariali. Per la formazione dei ruoli esattoriali si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Contro i ruoli emessi ai sensi dei precedenti commi è ammessa, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, opposizione all'Ente creditore che può sospendere l'esecuzione del ruolo, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato all'esattore ed al ricorrente. Avverso la decisione dell'Ente ovvero decorsi i termini di cui all'articolo 443 del codice di procedura civile è ammesso ricorso al pretore in funzione di giudice del lavoro ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso non sospende la riscossione del ruolo se la sospensione stessa non viene disposta dall'Ente creditore.

6. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative, non previsti dai precedenti commi, gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza – ingiunzione di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11.

7. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 6, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

8. Qualora, a seguito della notifica del titolo esecutivo di cui al precedente comma 7, siano infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme dovute o riconosciute tali in sede giudiziaria, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del sistema di riscossione previsto nei precedenti commi 1 e 3 secondo modalità e criteri attuativi da fissarsi con decreto da emanarsi di concerto tra il ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il ministro delle finanze.

9. L'obbligo di avvalersi del servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, può essere sospeso anche temporaneamente con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. In tal caso, per la riscossione dei crediti contributivi di cui ai precedenti commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dello SCAU per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

3. 3.

Borruso.

All'articolo 3, al comma 6, sostituire le parole: sono tenuti *con:* hanno facoltà.

3. 1.

Sanfilippo, Pallanti, Migliasso, Rebecchi.

All'articolo 3, al comma 8, sostituire le parole: sono tenuti *con:* hanno facoltà.

3. 2.

Sanfilippo, Pallanti, Migliasso, Rebecchi.

All'articolo 4 sopprimere il comma 1.

4. 1.

Sanfilippo, Rebecchi.

All'articolo 4, al comma 4, sostituire la cifra: 10,50 *con la seguente:* 12.

4. 2.

Borruso.

All'articolo 7, dopo le parole: speciali di disoccupazione, *aggiungere le seguenti:* per coloro che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia.

7. 1.

Rebecchi, Migliasso, Pellegatti, Calvanese, Sanfilippo.

All'articolo 7-bis, *sostituire le parole:* hanno facoltà di conservare, a domanda *con le seguenti:* possono chiedere di optare, entro 90 giorni dalla data di trasformazione dell'ente, per.
7-*bis*. 1.

Borruso.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

1. Le aliquote per le prestazioni del servizio sanitario nazionale poste a carico dei datori di lavoro di tutti i settori, pubblici e privati, comprensive dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, e successive modificazioni sono soppresse a partire dal 1° dicembre 1988.

2. Le aliquote per le prestazioni del servizio sanitario nazionale poste a carico dei lavoratori di tutti i settori pubblici e privati, comprensive dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni, sono soppresse a partire dal 1° dicembre 1988. Dalla stessa data è soppresso il contributo di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1953, n. 841, come modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, poste a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti.

3. Il contributo del 7,5 per cento di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1988, n. 41, è soppresso a partire dal 1° dicembre 1988.

4. Le somme di lire 648.000 e 324.000 annue di cui al comma 10 del medesimo articolo 31 sono ridotte a lire 321.000 e 162.000 per il 1989. Il contributo del 4 per cento di cui ai commi 14 e 15 del medesimo articolo 31 è soppresso a partire dall'anno 1989, il contributo a carico del datore di lavoro.

5. Gli oneri previsti dal precedente comma, vengono coperti tramite l'introduzione di una imposta sul valore aggiunto destinato a consumi finali interni, dell'1 per cento per il 1989, del 2 per cento per il 1990 e del 3 per cento per il 1991.
10. 3.

Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi, Migliasso, Lucenti, Lodi Faustini Fustini, Francese, Calvanese, Pellegatti.

All'articolo 10, ai commi 1, 2, 3 e 5, sostituire le parole: 30 novembre 1989 *con le seguenti:* 31 marzo 1989 *e conseguentemente, al comma 12, sostituire la cifra:* 6.000 *con la seguente:* 2.000.
10. 5.

Borruso.

All'articolo 10, al comma 1, lettera c), *aggiungere al termine le seguenti parole:* nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico aventi finalità turistiche in zone montane.
10. 1.

Caveri, Ebner, Willeit.

All'articolo 10, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo, nonché delle imprese esportatrici di ortofrutticoli iscritte nell'Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31, e successive modifiche, è concessa a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del

testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
10. 2.

Biondi.

*All'articolo 10, sopprimere il comma 9-*bis.
10. 6.

Borruso.

*All'articolo 10, al comma 9-*bis, *dopo le parole:* con decreto del Ministro del lavoro e delle previdenza sociale, *aggiungere le seguenti:* Qualora ci si trovi in presenza di contratti provinciali stipulati dalle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che prevedono un adeguamento progressivo e graduale secondo tempi prestabiliti, ai trattamenti economico-normativi previsti dai contratti collettivi nazionali.
10. 4.

Sanfilippo, Pallanti, Ghezzi.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 10-*ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 10-*quater.*

1. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.
10. 0. 1.

Governo.

Propongo una breve sospensione della seduta, per consentire ai gruppi ed al Governo di valutare, in sede di Comitato ristretto, gli emendamenti presentati, anche per procedere alla riformulazione degli articoli di cui la Commissione bilancio ha chiesto la soppressione. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 10-*ter*, che risolveva il problema concernente le quote di indennità di anzianità maturate dai lavoratori durante il godimento della cassa integrazione, ricordo alla Commissione che fu approvato all'unanimità. Poiché si tratta di una norma interpretativa, per quanto mi risulta non dovrebbe necessitare di una copertura finanziaria.

ANDREA BORRUSO, *Relatore.* Concordo con il presidente sulla sua proposta procedurale e condivido l'opinione da lui espressa relativamente all'articolo 10-*ter.*

Per quanto riguarda gli emendamenti 10. 2 e 10. 1 di cui al parere espresso dalla Commissione bilancio, ritengo opportuno il loro accoglimento.

NOVELLO PALLANTI. Il presidente ha avanzato una proposta che ha anticipato una richiesta che io stesso volevo fare.

A prescindere dal parere espresso dalla Commissione bilancio – che condivido – ero già dell'opinione di chiedere un ripensamento sul comma 1-*bis* dell'articolo 2. Infatti, se venisse approvato così come è, non solo produrrebbe gli effetti indicati dalla Commissione bilancio, ma avrebbe conseguenze negative per chi avesse subìto una applicazione errata delle norme: si priverebbero i lavoratori della possibilità di aprire una vertenza, proprio nel momento in cui si prevede una sanatoria per le aziende.

Il gruppo comunista ritiene questo punto determinante anche ai fini del mantenimento della sede legislativa per il disegno di legge in esame. Infatti, il nostro assenso era riferito ad un testo che risulta attualmente modificato in maniera rilevante. Mi associo, pertanto, alla richiesta di procedere ad un riesame del provvedimento in sede di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. È difficile prevedere una sospensione della seduta per riesaminare il testo in sede di Comitato ristretto quando un gruppo minaccia di chiedere la rimessione del provvedimento in Assemblea se le sue proposte non verranno accolte.

NOVELLO PALLANTI. Le osservazioni testé formulate sono ascrivibili al ruolo di deputato democristiano piuttosto che a

quello di presidente di Commissione, il quale ha solo il compito di dirigere il dibattito!

ANDREA CAVICCHIOLI. Ritengo doveroso un approfondimento in sede di Comitato ristretto in ordine al parere espresso dalla Commissione bilancio, anche se il dibattito dovrà cercare di non inserire nei rapporti tra i gruppi elementi di deterioramento delle intese finora raggiunte.

Propongo, pertanto, di procedere immediatamente alla convocazione del Comitato ristretto.

RINO FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo aderisce alle osservazioni espresse dal relatore.

ANDREA BORRUSO, *Relatore.* Propongo di riunire subito il Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare il seguito della discussione alla seduta già convocata per le ore 14,30. Chiedo, altresì, ai colleghi la possibilità a posticiparne l'inizio alle ore 15 essendo per me impossibile essere presente prima di quell'orario.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 9,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO